

OGGETTO: L.R. 3/2010 – DPCA 90/2010 – L.R. 12/2011: autorizzazione ed accreditamento istituzionale della struttura semiresidenziale per la cura e riabilitazione delle persone in stato di dipendenza denominata “Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze” sito in via di Pietralatella, snc nel comprensorio della Asl Roma B, gestito dall’Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus, (P.IVA 04678391006), sede legale via di Pietralatella, snc Roma.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l’atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”, in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti...”*

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies ...”*

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

VISTO l’art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha disposto quanto segue:

- *“le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all’art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo”*,

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l’adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

VISTO il DPCA n. 170 del 22 maggio 2014 concernente: “Recepimento delle disposizioni normative della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in particolare la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – modifica del termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori non confermati dagli accreditamenti definitivi”

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private “

VISTA la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 concernente: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25”;

VISTO in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- *“per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

CONSIDERATO altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" art. 1, commi dal 123 al 126;

TENUTO CONTO che l'Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus, (P.IVA 04678391006), sede legale via di Pietralatella, snc - Roma, rappresentata dal sig. Mario Di Paola, nato a Campobasso, il 29/04/1955, ha aderito alle procedure di cui al DPCA 90/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del DPCA n. 7 del 3 febbraio 2011 e s.m.i

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel DPCA n. 13/2011 sopracitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl Roma B ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa sita in via di Pietralatella, snc Roma;
- "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e s.m.i.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL Roma B che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RILEVATO che la suddetta struttura risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- DPGR n 796 del 11 maggio 1998 relativo all'iscrizione all'albo degli enti ausiliari - senza fini di lucro - che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 della sede operativa Centro permanente di prevenzione alle tossicodipendenze Casalbertone, sita in via Domenico De Dominicis, 4/8;
- DGR n. 865 del 28.06.2002 concernente: "Autorizzazione alle Aziende Sanitarie Locali alla stipula di intese con gli Enti Ausiliari iscritti all'Albo regionale che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali"- allegato 1 alla predetta delibera;
- Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale 22 aprile 2004, n. 1342 concernente "Pubblicazione dell'elenco dei SERT e dell'albo degli enti ausiliari residenziali e semiresidenziali che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti nel territori della Regione Lazio ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90" che definisce per l'Ente in oggetto l'area di attività in "terapeutica riabilitativa semiresidenziale";

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL Roma B prot. n. 0021647 del 31.03.2014 (inserita in piattaforma SAASS ed acquisita in forma cartacea in data 09.04.2014 prot. n. 214515/11/16) con cui si attesta, sulla scorta della relazione della Commissione di verifica ex DPCA 13/2011 prot. CV 20 del 27/03/2014 allegata alla attestazione medesima, che la struttura semiresidenziale per la cura e riabilitazione delle persone in stato di dipendenza denominata "*Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze*" sita in via di Pietralatella snc, gestita dall'Associazione Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus, (P.IVA 04678391006) risulta conforme:

*"ai requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio nell'allegato C del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. 8 del 10/02/2011 e per l'accreditamento definitivo all'allegato 2 del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. 90 del 10.10.2010"*

RILEVATO, che la struttura semiresidenziale per la cura e riabilitazione delle persone in stato di dipendenza denominata "*Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze*" sita in via di Pietralatella, snc ospita

- n. 8 posti semiresidenziali

RILEVATO, che a seguito dell'abbattimento dell'edificio che precedentemente ospitava la struttura sanitaria in oggetto, alla stessa veniva provvisoriamente assegnata una struttura prefabbricata all'attuale indirizzo, come comunicato con prot. n. CV 20 del 27/03/2013 dalla Commissione di verifica della Asl Roma B;

RITENUTO, al riguardo, di autorizzare l'Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus, (P.IVA 04678391006), sede legale via di Pietralatella, snc Roma, rappresentata dal sig. Mario Di Paola, nato a Campobasso, il 29/04/1955, in qualità di gestore della struttura semiresidenziale per la cura e riabilitazione delle persone in stato di dipendenza denominata "*Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze*" Roma, sita in via di Pietralatella, snc alla tenuta in esercizio per n. 8 posti semiresidenziali

e di rilasciare l'accreditamento istituzionale per la struttura medesima per

- n. 8 posti semiresidenziali

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO altresì che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

- di autorizzare l'Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus, (P.IVA 04678391006), sede legale via di Pietralatella, snc Roma, rappresentata dal sig. Mario Di Paola, nato a Campobasso, il 29/04/1955, in qualità di gestore della struttura semiresidenziale per la cura e riabilitazione delle persone in stato di dipendenza denominata "*Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze*" Roma, sita in via di Pietralatella, snc alla tenuta in esercizio di n. 8 posti semiresidenziali

e di rilasciare l'accreditamento istituzionale per la struttura medesima per

- n. 8 posti semiresidenziali

E' individuato quale responsabile della struttura il dott. Mario Di Paola, nato a Campobasso, il 29/04/1955, in possesso della Laurea in Psicologia indirizzo applicativo conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, iscritto all'Albo degli Psicologi dal 11/03/1994 con n. 5340.

L'Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus (P.IVA 04678391006), sede legale via di Pietralatella, snc Roma è tenuta alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii. in particolare Capo III "*Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale*" e al R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., in particolare Capo IV - "*Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione*".

L'Associazione medesima dovrà inoltre comunicare le variazioni riguardanti la struttura (ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura medesima), la tipologia delle prestazioni, l'assetto organizzativo (sostituzione del direttore sanitario), l'assetto gestionale della attività (variazione della titolarità della gestione) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i. e dal R.R. n. 2/2007 e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 50271992 e s.m.i.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il presente provvedimento è notificato l'Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenti Onlus (P.IVA 04678391006), tramite PEC ed all'Azienda ASL Roma B tramite PEC.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

